

Regolamento comunale del Centro Storico di San Giovanni Valdarno

***Approvato con Deliberazione C.C. n° 51/2021 del
30/09/2021***

In vigore dal

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO

- Art. 3 Progetti per la valorizzazione commerciale
- Art. 4 Limitazioni all'insediamento di attività
- Art. 5 Esclusione dai divieti per le attività economiche esistenti. Regime transitorio
- Art. 6 Vendita bevande super alcoliche - Requisiti di insediamento per le nuove attività
- Art. 7 Disposizioni comuni alle attività economiche
- Art. 8 Cura e custodia e mantenimento del decoro dei locali commerciali non occupati

TITOLO II

DISCIPLINA PER LA VENDITA DI PRODOTTI AL DETTAGLIO (SIA ALIMENTARI CHE NON ALIMENTARI) EFFETTUATO A MEZZO DI APPARECCHI (C.D. DISTRIBUTORI AUTOMATICI) NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO

- Art. 9 Oggetto
- Art. 10 Attività escluse dal presente divieto
- Art. 11 Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche tramite distributori automatici
- Art. 12 Limitazioni all'orario di apertura e chiusura della vendita di prodotti al dettaglio (sia alimentari che non alimentari) effettuato a mezzo di apparecchi (c.d. distributori automatici) nell'ambito del centro storico
- Art. 13 Attività economiche esistenti

TITOLO III

MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TEMPORANEE NEL CENTRO

- Art. 14 Disciplina delle manifestazioni ed iniziative temporanee

TITOLO IV

DISCIPLINA PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO E DI ALTRI COMPORTAMENTI A TUTELA DEL DECORO E DELLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 15 Limitazioni agli orari di vendita e somministrazioni di bevande alcoliche
- Art. 16 Ulteriori misure per la quiete pubblica – Uso di impianti di diffusione sonora

TITOLO V

IL DECORO URBANO NEL CENTRO STORICO

- Art. 17 Tutela del decoro urbano
- Art. 18 Deroghe

TITOLO VI

IL DECORO URBANO NEL CENTRO STORICO

- Art. 19 Sanzioni
- Art. 20 Clausola generale di coordinamento

Art. 21 Norma transitoria

Art. 22 Norma finale

Art. 1 Oggetto e finalità

1. L'Amministrazione, con il presente Regolamento, intende perseguire la tutela del Centro Storico di San Giovanni Valdarno, area di pregio ed interesse storico ed architettonico della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la vivibilità, la civile convivenza, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone ed il decoro urbano.

2. Con il presente Regolamento si intende altresì salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, che hanno un intrinseco valore storico e che costituiscono, quindi, una risorsa preziosa per la Città, anche sotto il profilo dell'attrattiva turistica, in quanto testimonianza della tradizione locale. Si intende altresì incentivare la promozione di qualificate iniziative culturali e di spettacolo, riconoscendo il Centro Storico come luogo importante della vita economica, culturale e sociale cittadina.

3. In particolare il presente Regolamento mira a migliorare le condizioni di vivibilità del Centro Storico, soprattutto di quelle zone in cui più numerose sono le attività di somministrazione di bevande e alimenti e maggiori i problemi creati dall'afflusso di persone. Tale risultato potrà essere raggiunto solo con la condivisione delle possibili soluzioni tra i vari portatori di interesse, al fine di contemperare gli obblighi delle istituzioni pubbliche con quelli dei gestori di attività economiche e dei residenti, nel rispetto:

- della vivibilità dei cittadini intesa come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune, nel rispetto reciproco e nel corretto svolgimento delle proprie attività;
- della quiete e della tranquillità delle persone, intesi come il normale svolgimento delle occupazioni e del riposo;
- della sicurezza;
- del pubblico decoro, mediante il contrasto al vandalismo e al danneggiamento del patrimonio pubblico o privato, la tutela di beni culturali, il contrasto al degrado ed al disordine urbano e agli atteggiamenti che ledono il decoro della città o che creano disturbo negli altri cittadini;
- dell'igiene, mediante il contrasto all'abbandono di rifiuti;
- della libertà di iniziativa e dell'attività economica privata.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l'identità dei luoghi di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, si applica, salvo che sia previsto diversamente, all'interno del Centro Storico di San Giovanni Valdarno così come rappresentati dalla zona delimitata dal segno rosso nella allegata cartografia, contraddistinta come "Allegato A", che deve intendersi parte integrante dello stesso.

2. Le strade toccate dal segno rosso di delimitazione del perimetro si intendono ricomprese nell'area da entrambi i lati.

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO

Art.3 - Progetti per la valorizzazione commerciale

1. Per i fini di cui al precedente art. 1, il Comune promuove, anche d'intesa con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori, con il Centro Commerciale Naturale, la Pro Loco del Comune di San Giovanni Valdarno e/o con altri soggetti pubblici e privati interessati, iniziative, attività e progetti di valorizzazione commerciale, nonché campagne d'informazione e di promozione.

2. I progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere:

- a) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica;

- b) l'attuazione di azioni di promozione;
- c) la gestione coordinata degli eventi promossi dal tavolo di coordinamento.

Art. 4 – Limitazioni all'insediamento di attività

1. Nel Centro Storico del Comune di San Giovanni Valdarno sono vietati l'esercizio delle attività e la vendita delle seguenti categorie merceologiche, anche congiuntamente ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento, o ampliamento della superficie e unità locale di vendita delle attività esistenti:

- a.commercio, stoccaggio e selezione rottami e materiale di recupero;
- b.articoli per l'imballaggio industriale;
- c.lavorazione primaria-industriale del legno;
- d.commercio e raffinazione di combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido;
- e.negozi specializzati di prodotti chimici;
- f.negozi specializzati di olii lubrificanti;
- g.attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all'art. 74 comma 3 e art. 54 comma 3 della L.R.62/2018;
- h.attività di "money change", "phone center", "internet point", "money transfer" ed attività assimilabili a qualunque titolo esercitate;
- i.attività di commercio all'ingrosso;
- j.attività di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del cosiddetto "compro oro";
- k.attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse e similari" di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;
- l.centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico;
- m.autolavaggi;
- n.commercio alimentare e/o non alimentare, in forma esclusiva o prevalente, di qualsivoglia prodotto e derivato dalla cannabis legale c.d. cannabis light (integratori, caramelle, articoli per fumatori, gadget, cosmetici, semi, piante, articoli per la coltivazione, integratori ecc).
- o.esercizi commerciali con settore alimentare esclusivo o prevalente, a totale ed esclusivo libero servizio, (market e minimarket) indipendentemente dalle metrature di superficie anche per trasferimento di attività esistenti;
- p.vendita di autoveicoli e simili, pneumatici e relativi accessori e ricambi;
- q.vendita di materie prime tessili per fini industriali;
- r.officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie ed elettrauto;
- s.sale da ballo, discoteche e night club; per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque legate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato, ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza rilasciato;
- t.sexy shop o attività che vendono materiale erotico o pornografico;
- u.macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato e simili compresi ricambi e accessori, ad eccezione di computer, macchine per ufficio e relativi accessori;
- v.prodotti e materiali per l'edilizia;
- w.attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite distributori automatici di generi alimentari di cui alla vigente legge regionale esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare, nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;

2 - L'apertura di una attività prevista dal presente articolo, integra la fattispecie dell'attività abusiva ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell'esercizio o cessazione dell'attività.

Art. 5 – Esclusione dai divieti per le attività economiche esistenti. Regime transitorio

1 - Le attività vietate al precedente art. 4, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dalla continuità della gestione, non soggiacciono al divieto, anche in caso di subingresso, purché vengano mantenuti la medesima tipologia di attività, il medesimo settore merceologico ed il medesimo locale.

2. Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica altresì alle attività per le quali è già stato avviato, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il procedimento finalizzato alla loro apertura.

Art. 6 – Vendita bevande super alcoliche - Requisiti di insediamento per le nuove attività

1. Le nuove attività quali gli esercizi di vicinato di tipo alimentare e le attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, che pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), esercitano la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili:

- a) i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq;
- b) l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività; per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili, si seguono le norme urbanistico-edilizie. Per quanto attiene al servizio igienico di cortesia per i clienti, questo dovrà essere direttamente accessibile dal locale sede dell'attività.

Art. 7 – Disposizioni comuni alle attività economiche

1. I titolari di attività commerciali assicurano la cura ed il decoro dei locali, nonché degli spazi antistanti e limitrofi, monitorando le modalità di stazionamento della clientela.

2. I prodotti alimentari esposti per la vendita all'esterno del locale devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/espositori a ciò finalizzati e non possono essere disposti direttamente a terra, nel rispetto dei vigenti Regolamenti che disciplinano l'occupazione di suolo pubblico.

3. All'esterno degli esercizi commerciali "non alimentari" è ammessa, nel rispetto dei vigenti Regolamenti che disciplinano l'occupazione di suolo pubblico, l'esposizione di una campionatura di articoli.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di raccolta rifiuti, è vietato accantonare nello spazio prospiciente l'esercizio, casse vuote, cartoni o altro materiale attinente all'attività.

5. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano è inoltre fatto obbligo, ai titolari delle attività poste all'interno del perimetro del Centro Storico, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

- a) mantenere pulite le aree pedonali antistanti o contigue gli esercizi e le aree in concessione, relativamente ai rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali;
- b) provvedere alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
- c) assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali a servizio della clientela, consentendone l'utilizzo ai clienti;
- d) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse, garantendone il corretto funzionamento;
- e) mantenere in buono stato di manutenzione le vetrine degli esercizi, provvedendo alla sostituzione dei vetri in caso di rottura;
- f) vietare l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, adesivi, avvisi vari che occupino complessivamente una superficie superiore al 50% del totale della vetrina, fatti salvi i periodi di saldi e vendite straordinarie preventivamente autorizzate, ovvero eventi, iniziative, manifestazioni preventivamente autorizzate;
- g) quando possibile, accendere le luci dei propri negozi e aprire i bandoni anche nei momenti di chiusura garantendone la visibilità soprattutto in concomitanza di eventi o comunque occasioni che attraggono la frequentazione.

Art. 8 – Cura e custodia e mantenimento del decoro dei locali commerciali non occupati

1. Allo scopo di preservare il decoro dello spazio pubblico, coloro che dispongono di locali commerciali non occupati, in quanto proprietari di immobili temporaneamente non affittati, e/o in quanto titolari di attività non ancora insediate o temporaneamente sospese, hanno l'obbligo di:

- a) mantenere puliti gli ingressi ai locali, in particolare le serrande, le vetrine e gli spazi compresi tra le vetrine e le serrande;

- b) rimuovere eventuali manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale, affissi sulle aree di pertinenza dei locali, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del locale;
- c) mantenere in buono stato di manutenzione le vetrine degli esercizi, provvedendo alla sostituzione dei vetri in caso di rottura;
- d) coprire le superfici visibili sulla strada in modo accurato e decoroso coordinandosi con l'Amministrazione Comunale;
- e) rimuovere ogni impiantistica inutilizzata (insegne luminose, faretti esterni, ecc.).

TITOLO II

DISCIPLINA PER LA VENDITA DI PRODOTTI AL DETTAGLIO (SIA ALIMENTARI CHE NON ALIMENTARI) EFFETTUATO A MEZZO DI APPARECCHI (C.D. DISTRIBUTORI AUTOMATICI) NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO

Art. 9 – Oggetto

1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente regolamento le attività commerciali svolte con modalità automatizzate senza l'ausilio del personale addetto (c.d. distributori automatici) ovvero punti vendita al dettaglio e/o di somministrazione di generi alimentari tramite distributori automatici esercitata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto.

Art. 10 – Attività escluse dal presente divieto

1. Sono escluse dall'applicazione del divieto di nuovo insediamento di cui al presente regolamento:
- a) "case dell'acqua" unità distributive, aperte al pubblico di acqua destinata al consumo umano derivata da una rete idrica pubblica, sottoposte o meno a processi di trattamento;
 - b) la vendita dei prodotti alimentari rientranti nelle Tabelle Speciali Generi di Monopoli e Farmacie, di cui al D.M. n. 375/1988 riservate ai titolari di Rivendite di Tabacchi e Farmacie;
 - c) negli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. N. 42 del 2004 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del medesimo Codice, purchè appartengono a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;
 - d) in forma accessoria all'interno di librerie, teatri, cinema, musei;
 - e) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - f) nelle mense o bar aziendali nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti dei propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, nonché nelle somministrazioni esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;
 - g) con o senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
 - h) all'interno delle strutture ricettive alberghiere, come definite dal vigente Testo unico del sistema turistico regionale, nelle quali oltre al consentito servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa.

Art. 11 – Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche tramite distributori automatici

1. E' vietata, per i distributori automatici esistenti all'interno dell'area come individuata dall'art. 2 del presente Regolamento, la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, mediante distributori automatici.

Al di fuori di tale area è consentita nel rispetto della vigente legge in materia.

Art. 12 – Limitazioni all'orario di apertura e chiusura della vendita di prodotti al dettaglio (sia alimentari che non alimentari) effettuato a mezzo di apparecchi (c.d. distributori automatici) nell'ambito del centro storico

1. Nell'ambito dell'area come definita all'art. 2 del presente Regolamento, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, viene stabilita la limitazione all'apertura e alla chiusura giornaliera

delle “attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di generi alimentari tramite distributori automatici esercitata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l’ausilio di personale addetto, esclusivamente con il seguente orario:

Apertura:

non prima delle 6.00

Chiusura:

non oltre le 24.00

2. L’apertura di una attività prevista dal presente articolo, al di fuori delle disposizioni di cui sopra integra la fattispecie dell’attività abusiva ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell’esercizio o cessazione dell’attività.

Art. 13 – Attività economiche esistenti

1. Le attività indicate all’art. 9 già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dalla continuità della gestione, dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 12 entro il 31 Dicembre 2021.

TITOLO III

MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TEMPORANEE NEL CENTRO

Art.14 – Disciplina delle manifestazioni ed iniziative temporanee

1. Per le manifestazioni/eventi che si tengono nel Centro Storico organizzati da soggetti diversi dall’Amministrazione comunale, gli organizzatori sono tenuti, oltre che a richiedere l’autorizzazione al Comune, a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) manutenzione costante dei manufatti e degli spazi utilizzati per tutta la durata dell’occupazione del suolo pubblico con particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti generati dall’evento, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento e dalla società di gestione della raccolta rifiuti;
- b) non destinare lo spazio pubblico occupato ad usi diversi da quello autorizzato;
- c) gli allestimenti non dovranno interferire con le attività già esistenti sul luogo né precluderne l’uso da parte dei soggetti residenti e dei visitatori, salvo specifici accordi con l’Amministrazione Comunale;
- d) è assolutamente esclusa ogni forma di manomissione, di perforazione o altra forma di alterazione permanente della pavimentazione e di ogni altro elemento costituente l’arredo delle aree concesse;
- e) gli allestimenti non dovranno interferire in nessun caso, ridurre od ostruire l’accesso a beni artistici e culturali del Centro Storico e non dovranno cambiare le logiche di fruizione dei siti turistici, salvo specifici accordi con l’Amministrazione Comunale;
- f) è vietato il posizionamento di striscioni, banners ed altri oggetti pubblicitari direttamente nei palazzi, monumenti ed in genere nei beni architettonici, o in modo che ostruiscano completamente o in parte la visibilità di tali beni architettonici, salvo specifica autorizzazione;
- g) non è consentito posizionare tiranti e cavi aerei se non autorizzati dagli Uffici comunali competenti.

TITOLO IV

DISCIPLINA PER IL CONTRASTO DELL’ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO E DI ALTRI COMPORTAMENTI A TUTELA DEL DECORO E DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 15 – Limitazioni agli orari di vendita e somministrazioni di bevande alcoliche

1. E’ fatto divieto di vendita per asporto, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli) di alcolici di ogni gradazione in qualunque contenitore, dalle ore 2.00 fino alle ore 6.00.

2. L'orario di apertura dei locali di vendita di prodotti al dettaglio (sia alimentari che non alimentari) effettuata a mezzo di apparecchi (c.d. distributori automatici) all'interno dell'area come definita all'art. 2 del presente regolamento è limitato secondo quanto stabilito all'art.12 comma 1.
3. Il divieto di cui al comma 1 decorrente dalle ore 24 si applica anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche.
4. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02.00 alle ore 06.00.
5. I titolari dei locali hanno l'obbligo di vigilare sul corretto comportamento degli avventori all'interno del perimetro del locale e negli spazi occupati con de hors.
6. E' fatta salva la possibilità da parte della Giunta di prevedere deroghe agli orari sopra indicati in occasione di manifestazione e/o eventi.
7. Per le violazioni riconducibili all'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e sua area pubblica considerate di particolare gravità dalla normativa regionale, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di 5 giorni. In caso di reiterata violazione, secondo la definizione prevista dalla legge regionale, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di 10 giorni.

Art. 16 – Ulteriori misure per la quiete pubblica – Uso di impianti di diffusione sonora

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza e la quiete pubblica, è inoltre fatto obbligo ai titolari delle attività poste all'interno del perimetro del Centro Storico di adottare ogni necessaria misura al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ai locali e nelle occupazioni di suolo pubblico, generi disturbo alla quiete pubblica, anche sensibilizzando gli avventori affinché all'uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici.
2. L'uso di apparecchi e impianti per la diffusione sonora all'interno e all'esterno delle attività produttive deve rispettare i limiti di rumorosità (decibel) previsti dalle norme vigenti, salvo deroga rilasciata dall'Amministrazione. E' fatto obbligo al gestore dell'attività di adottare tutti gli accorgimenti utili a garantire il rispetto della quiete pubblica, impedendo che il rumore prodotto dalle fonti sonore del proprio esercizio costituisca fonte di inquinamento acustico e di disturbo al riposo delle persone.
3. La diffusione di musica con impianti di diffusione sonora, anche dal vivo, all'interno o nelle occupazioni esterne dei pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande, che rispetta i limiti del Piano di Classificazione Acustica Comunale, è normata dal Regolamento di disciplina delle attività rumorose.
4. I titolari dei locali che effettuano attività serale o notturna sono responsabili della sicurezza degli avventori ed hanno l'obbligo di vigilare sul corretto comportamento degli stessi all'interno del perimetro del locale e negli spazi occupati con de hors (sia strutture chiuse che con soli tavolini, sedie, fioriere). A tali fini, i gestori dei locali potranno dotarsi di impianti privati di videosorveglianza e di idoneo e qualificato personale di vigilanza a cui potranno essere assegnati anche compiti di tutela del decoro e dell'igiene urbana.

TITOLO V

IL DECORO URBANO NEL CENTRO STORICO

Art. 17 – Tutela del decoro urbano

1. E' vietato imbrattare, diminuire la funzionalità e recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni.
2. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali di qualunque genere di provvedere alla raccolta e pulizia degli escrementi e delle deiezioni liquide e di avere con se' strumenti idonei (sacchetto, bottiglietta d'acqua o similari) a tale

scopo. Si richiede particolare attenzione a preservare monumenti, ingressi delle abitazioni e soprattutto gli accessi e le vetrine delle attività commerciali e servizi non ultimi gli elementi esterni come le fioriere, insegne, arredi esterni.

3. Nel Centro Storico è inoltre vietato:

- a) il posizionamento dei rifiuti di qualsiasi genere al di sopra e alla base dei cestini gettacarte;
- b) gettare in terra mozziconi di sigarette, di sigari, gomme da masticare, carte ed avanzi di cibo e qualsiasi altro oggetto che possa arrecare danno al decoro cittadino;
- c) installare nuove bacheche, salvo esplicita autorizzazione rilasciata dall'Ente;
- d) compiere atti contrari alla pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati;
- e) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale.
- f) bivaccare, o dormire sotto i portici, sulle panchine, sui marciapiedi, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto;
- g) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- h) svolgere attività ludico – sportiva con l'uso del pallone o palla, salvo i casi in cui non rientri all'interno di un evento organizzato e/o attività associativa.

5. L'Amministrazione, al fine di garantire il conseguimento dell'unitarietà ed omogeneità degli elementi ed il decoro complessivo del Centro Storico, può promuovere azioni ed interventi diretti a favorire l'utilizzo, da parte delle attività e degli esercizi ivi ubicati, di elementi di arredo (es. vasi e fioriere), tavoli e sedie che presentino caratteristiche di omogeneità estetica, secondo criteri individuati dalla Giunta comunale.

Art. 18 - Deroghe

1. I divieti di cui agli articoli 15 e 16 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:

- a) la notte di Capodanno;
- b) la notte di San Giovanni;
- c) Festa del Perdono.

2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta Comunale con specifico atto motivato.

TITOLO VI SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Sanzioni

1. L'inosservanza di ogni altra disposizione del presente regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è soggetta alle sanzioni pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis DLgs 18 agosto 2000, n. 267. La sanzione può essere graduata in relazione alla sua gravità.

2. Ai sensi dell'art. 16 comma 2° della L.689/81, nell'allegato "B" al presente Regolamento sono individuate le sanzioni con pagamento in misura ridotta di diverso importo in deroga alle disposizioni del 1° comma del medesimo articolo.

Art. 20 – Clausola generale di coordinamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali antecedenti in materia.

Art. 21 – Norma transitoria

1. Stante il carattere sperimentale del presente Regolamento si stabilisce che eventuali modifiche di carattere non sostanziale potranno essere apportate con deliberazione di Giunta e conseguente Atto Dirigenziale.

Art. 22 – Norma finale

1. Per quanto non previsto da presente Regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento comunale di gestione integrata dei rifiuti urbani e alla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia.

2. La violazione dell'art. 17, comma 2 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 32 del "Regolamento per la tutela degli animali e la convivenza tra uomo e animali" approvato con D.C.C. n.65 del 22.12.2015, ossia da 50 a 150 euro;